



Legge Regionale 20 agosto 1987 n. 44

“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI

B.1 Obbligatorietà del fondo destinato agli edifici di culto.

L'articolo 1, comma 1, della legge 44/87 prevede che i Comuni riservino annualmente, all'interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 12 della legge 28.2.1977 n. 10, una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria per finanziare interventi relativi alla categoria delle chiese e degli altri edifici religiosi.

Tale previsione ha il carattere dell'obbligatorietà, confermata dalla previsione del comma 2 del medesimo articolo della L.R. 44/87, il quale dispone che la quota ha come base l'8% annuo, salvo diverse percentuali deliberate dal Consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità ai programmi approvati.

Gli interventi comunali previsti nell'articolo in commento saranno assunti con delibera del Consiglio comunale.

I Comuni potranno dunque deliberare annualmente, con adeguata motivazione (carenza di domande pervenute, esiguità degli interventi richiesti, programmazione triennale che concentri il contributo in un unico intervento ecc...), anche percentuali inferiori alla quota base pari all'8% annuo, salvo comunque il conguaglio nell'arco di tre anni sulla base di un programma di interventi.

Si precisa che la quota annua dell'8% è la quota minima da riservare nell'arco del triennio; ne consegue che è in facoltà dei Comuni accantonare, nell'esercizio della loro autonomia, quote superiori a quella prevista dalla legge regionale.

Qualora i Comuni non abbiano provveduto all'erogazione della quota del fondo delle opere di urbanizzazione a seguito di mancanza di richieste nel periodo triennale, la quota così accantonata può essere utilizzata dal Comune per la realizzazione di interventi per opere di urbanizzazione primaria o secondaria attinenti agli edifici di culto (parcheggi, sistemazioni di spazi a verde attrezzato prospicienti gli edifici di culto ecc...).

Al fine di una verifica degli effetti prodotti dalla legge regionale 44/87, è predisposto il Modello D.12 (**Allegato. D**) sul quale riportare i dati riferiti ai provvedimenti comunali assunti ai sensi di quanto sopra riportato, che sarà trasmesso ai Comuni per la compilazione.

I Comuni provvederanno quindi alla sua restituzione alla Regione – Direzione Lavori Pubblici, all'indirizzo più avanti specificato, entro il termine di 90 giorni dalla data della nota di trasmissione. Nel caso di mancata risposta, sarà inteso che il Comune interessato non ha provveduto al riparto della quota del fondo.

B.2 Interventi finanziabili da parte del Comune.

L'articolo 1, comma 4, della legge 44/87 dispone che gli interventi realizzabili con la quota degli oneri di urbanizzazione secondaria consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, nonché in opere di nuova realizzazione.

Ancorché non siano espressamente previsti dalla legge, possono rientrare nell'ambito degli interventi comunali anche i lavori di ordinaria manutenzione; l'elencazione degli interventi finanziabili dal Comune non è, infatti, tassativa.

Per l'esatta definizione degli interventi in oggetto, si fa rinvio all'articolo 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.

Tali definizioni devono essere intese con riguardo alla particolarità degli interventi edilizi sugli edifici di culto o connessi alla pratica di culto; nel senso che l'eventuale modifica di destinazione d'uso, per esempio, deve essere compatibile con le finalità del finanziamento stabilite dalla legge regionale 44/87.

La legge attribuisce comunque priorità alle opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, vale a dire agli interventi di recupero di edifici esistenti.

I Comuni potranno pertanto prevedere contributi per opere di nuova realizzazione solo nel caso non siano state presentate domande relative agli interventi definiti dalla legge di carattere prioritario, ovvero dopo aver già soddisfatto le richieste relative a questi ultimi.

Si precisa che gli interventi eseguiti su edifici di interesse artistico e storico, vincolati ai sensi del D.Lgs 22.01.2004 n. 42, devono essere comunque autorizzati dalla competente Soprintendenza.

B.3 Spese ammissibili a contributo.

Sono ammissibili a contributo le spese elencate all'art. 2 della Legge Regionale.

B.4 Procedura degli interventi comunali. Domanda e documentazione da allegare.

La procedura di erogazione dei contributi comunali è disciplinata dall'art. 2 della Legge regionale in argomento.

Per concorrere alla ripartizione della quota, le autorità competenti secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, come meglio specificate nell'**Allegato A** – punto A.2, presentano domanda al Sindaco del Comune.

Al fine di facilitare la presentazione delle domande di finanziamento, è stato predisposto il Modello D.1 (**Allegato D**), da compilare e inoltrare al Comune, allegando tutta la documentazione prevista dallo stesso.

In conseguenza della frequente non coincidenza tra gli ambiti di giurisdizione degli Enti ecclesiastici e il territorio comunale, si precisa che il Comune destinatario della domanda di contributo è quello nel quale è situato l'edificio oggetto di intervento.

Le domande di contributo devono essere presentate al Comune **entro il 31 ottobre di ogni anno**; tale termine deve intendersi di carattere perentorio onde consentire al Comune l'istruttoria delle domande e l'adozione delle conseguenti determinazioni in tempo utile.

La domanda di contributo deve essere corredata di tutta la documentazione richiamata sul modello D.1 ed in particolare:

- elaborati progettuali, predisposti da tecnico abilitato, costituiti da:
 - relazione tecnica illustrativa degli interventi;
 - elaborati grafici (stato di fatto e di progetto);
 - documentazione fotografica;
 - preventivo di spesa, ovvero computo metrico estimativo dei lavori, comprensivo degli eventuali costi di acquisizione delle aree e della progettazione;
- indicazione priorità; da fornire utilizzando il Modello D.4 (**Allegato D**) nel caso in cui siano formulate da parte del medesimo richiedente una pluralità di domande di contributo. L'indicazione delle priorità va altresì compilata a cura delle Diocesi o Vicariati, utilizzando lo stesso modello, nel caso di richieste di contributo da parte di Enti religiosi cattolici facenti parte della medesima Diocesi/Vicariato. A tale scopo il Comune trasmette a ciascuna Diocesi/Vicariato l'elenco delle domande di rispettiva competenza presentate. Delle indicazioni di priorità pervenute, il Comune tiene conto in sede di assegnazione del fondo;
- eventuale altra documentazione che il richiedente ritenga di trasmettere per una corretta valutazione da parte dell'autorità comunale.

B.5 Adempimenti comunali. Delibera consiliare di assegnazione del fondo.

Eseguita da parte degli uffici comunali l'istruttoria delle domande di contributo pervenute, è rimessa al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 44/87, la decisione in merito alle domande di contributo.

La legge prescrive che tale operazione è condotta in sede di approvazione del bilancio di previsione, così da consentire l'inserimento degli interventi finanziati dal Comune nell'ambito della programmazione economico finanziaria.

La decisione di ripartire la quota degli oneri secondo percentuali diverse da quelle stabilite deve essere, come visto precedentemente, adeguatamente motivata (riferendola, per esempio, alla carenza di domande pervenute, all'esiguità degli interventi richiesti, alla necessità di concentrare il contributo in un unico intervento ecc...).

B.6 Adempimenti successivi alla delibera di riparto.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 44/87 il Sindaco (riferimento che può essere inteso con riguardo al responsabile del procedimento ai sensi del nuovo ordinamento delle autonomie locali) entro il termine perentorio di 30 giorni dall'approvazione del bilancio (e della conseguente delibera di riparto della quota degli oneri), è tenuto a trasmettere alla Giunta regionale:

- copia di tutte le richieste presentate dalle confessioni religiose, riguardanti i soli lavori finanziabili dalla Regione così come definiti all'Allegato C – punto C.2, ancorché non destinatarie di interventi comunali, corredati della relativa documentazione.
- programma degli interventi finanziati, con l'indicazione del contributo comunale concesso e dell'eventuale programma pluriennale di interventi come descritti al punto B.6. In pratica è sufficiente l'invio della delibera o delle delibere assunte ai sensi dell'art. 2 della L.R. 44/87;
- attestazione del Sindaco, previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei progetti e sulla congruità della spesa prevista. Tale attestazione deve essere inviata con riguardo a tutte le domande di contributo trasmesse alla Regione da parte del Comune, ancorché non destinatarie di interventi comunali. Anche in questo caso il riferimento al Sindaco può essere inteso, ai sensi del nuovo ordinamento delle autonomie locali, con riguardo al responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, che vi provvederà direttamente. L'attestazione va compilata utilizzando il Modello D.5 (**Allegato D**).

Il Comune deve trasmettere la documentazione di cui sopra al seguente indirizzo:

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Dell'avvenuta trasmissione deve essere data tempestiva comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascun richiedente.

Ove il Comune non provveda a trasmettere alla Regione la documentazione di cui sopra entro la data del 30 aprile di ciascun anno, le Confessioni religiose possono inoltrare direttamente alla Regione, allo stesso indirizzo, le domande di finanziamento secondo quanto di seguito indicato.

B.7 Erogazione del contributo comunale. Acconto e saldo.

L'erogazione dell'80% del contributo assegnato avviene, previa richiesta da effettuarsi utilizzando il Modello D.6 (**Allegato D**), entro 30 giorni dalla data del provvedimento di approvazione del programma degli interventi e relativo impegno di spesa, nel caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di inizio dei lavori.

Il saldo è liquidato previa richiesta, da effettuarsi utilizzando il Modello D.9 (**Allegato D**), allegando il rendiconto delle spese relativo all'opera o alla parte dell'opera finanziata.

L'erogazione dell'acconto e del saldo è comunque subordinata alla presentazione di tutta la documentazione elencata nei citati Modelli.

I termini indicati decorrono, in ogni caso, dalla data di presentazione della suddetta documentazione.

Qualora l'ente beneficiario abbia già eseguito la realizzazione dei lavori, può richiedere al Comune l'erogazione dell'acconto e del saldo in unica soluzione. Allo scopo va utilizzato il Modello D.10 (**Allegato D**), al quale dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista sia per la richiesta dell'acconto che del saldo.